

Cass. pen. Sez. III, (ud. 27-09-2007) 06-11-2007, n. 40539

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa il 21/12/06, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza in data 13/10/2000 - appellata da P.O., D.R.D., G.C., P.R., imputati del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 1, 3, 7, 8; art. 4, nn. 5 e 7, e condannati, con l'esclusione della ipotesi di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 7, il P.O., il D.R., il P.R. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 4.000.000 di multa - dichiarava non doversi procedere nei confronti del G.C. (condannato in 1° grado alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e L. 5.000.000 di multa) per essere i reati ascrittigli estinti per morte del medesimo; assolveva i restanti imputati del reato di tolleranza abituale della prostituzione e, per ciascuno, riduceva la pena ad anni tre, mesi tre di reclusione ed Euro 1807,00 di multa; revocava per tutti la misura di sicurezza della casa di lavoro; confermava nel resto.

P.O., D.R.D., P.R. proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare P.O., D.R.D. esponevano:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dei predetti imputati;
2. che il reato di favoreggiamento della prostituzione era assorbito da quello di sfruttamento della prostituzione, costituendo la condotta di agevolazione alla prostituzione un presupposto necessario al delitto di sfruttamento del meretricio;
3. che la determinazione della pena in sede di computo della continuazione non era congrua e sufficientemente motivata.

Il P.R., mediante due distinti ricorsi e con articolate argomentazione, esponeva:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine alla sussistenza della penale responsabilità. In particolare la sentenza si fondava su una ricostruzione del quadro probatorio in contrasto con le risultanze processuali acquisite al procedimento;
2. che era stata illegittimamente respinta la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, pur essendo le prove dedotte rilevanti e necessarie ai fini della decisione;
3. che non ricorreva l'elemento soggettivo dei reati contestati al P.R., che non era consapevole del fatto che nel piano superiore del locale notturno (OMISSIS) si esercitava la prostituzione;
4. che non ricorrevano le contestate aggravanti in ordine alle quali, comunque, la sentenza non era congruamente motivata.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/09/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1[^] grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, infondate e comunque errate in diritto.

In particolare, per quanto attiene al ricorso proposto da P.O. e D.R.D. si osserva che le doglianze attinenti alla sussistenza della penale responsabilità degli imputati sono generiche, sia perchè prive della indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto da porre a base delle censure medesime; sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; con conseguente inammissibilità delle censure medesime, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c); art. 591 c.p.p., lett. c).

L'eccezione relativa alla legittimità del concorso dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione è palesemente errata.

Le due predette fattispecie, invero, ben possono concorrere tra loro, ex art. 81 c.p., perchè hanno per oggetto condotte autonome e distinte ed ossia: a) lo sfruttamento della prostituzione è finalizzato, in riferimento all'attività di prostituzione svolta da terzi, a trarre vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti, per il soggetto agente; b) il favoreggiamento, invece, è finalizzato ad agevolare l'attività di meretricio; il tutto a prescindere da eventuale profitto economico o altra utilità in favore del soggetto agente.

In relazione alle censure attinenti al trattamento sanzionatorio, le stesse sono generiche perchè prive di specifica e pertinente indicazione delle ragioni di fatto e di diritto da porre a base delle censure medesime, con conseguente inammissibilità delle stesse.

Per quanto attiene ai ricorsi proposti nell'interesse di P.R. si rileva che le doglianze relative alla sussistenza della penale responsabilità dello stesso - ivi comprese le aggravanti contestate - sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai Giudici di merito.

Dette censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, perchè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata o/a palese, determinante ed insuperabile contraddittorietà della motivazione con atti processuali, bensì alle valutazioni operate dai Giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una totale rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa valutazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p..

Ad abundantiam si osserva che l'assunto difensivo - secondo cui la porta di accesso al locale superiore, ove si consumavano le prestazioni sessuali, sarebbe stata installata per la prima volta nell'(OMISSIS) - è in contrasto con quanto accertato dai giudici del merito.

Detto assunto, peraltro - anche se fosse ritenuto provato come dato certo - non è determinante ai fini della decisione, essendo stato accertato in modo univoco che i clienti del locale notturno de quo, denominato (OMISSIS), dopo il pagamento di un elevato e sproporzionato prezzo delle consumazioni (a volte sino a L. 350.000, nel (OMISSIS)) si appartavano comunque nel locale superiore (a prescindere dalla presenza o meno di una porta di accesso in legno) con le entraîneuses, con le quali scambiavano effusioni lascive, toccamenti sessuali ed a volte consumavano anche rapporti sessuali completi.

Ancora, l'eccezione attinente alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale è infondata perchè l'audizione dei testi indicati (ossia i Carabinieri del nucleo operativo di Vicenza che avevano espletato le indagini relative ad altro procedimento penale, attinente alla precedente gestione del locale "Night club", allora denominato (OMISSIS)) non era necessaria nè rilevante ai fini della decisione.

Le censure attinenti al trattamento sanzionatorio sono generiche - perchè prive di indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto da porre a sostegno delle censure medesime - e comunque infondate poichè la pena come inflitta è stata determinata in conformità ai parametri di cui agli artt. 133 ed 81 c.p..

Vanno respinti pertanto, i ricorsi proposti da P.O., D.R.D., P.R., con condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2007

MASSIMA

In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, le condotte di sfruttamento e di favoreggiamento dell'altrui prostituzione possono concorrere tra loro in quanto hanno per oggetto condotte autonome e distinte, essendo lo sfruttamento finalizzato a trarre vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti per l'agente, laddove il favoreggiamento è finalizzato ad agevolare l'attività di meretricio a prescindere da un eventuale profitto economico o altra utilità in favore dell'agente.